

CIRCOLAZIONE DI PROVA

Testo integrato dell'art. 1, commi 3 e 4 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta.

3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.

Con l'art. 1, comma 3, si interviene sull'uso della targa prova senza, introducendo la possibilità di utilizzare la stessa anche sui veicoli già immatricolati e sui veicoli non revisionati. Si prevede, inoltre, che ai fini della circolazione la copertura assicurativa è garantita dall'assicurazione della targa prova¹. Con l'art. 1, comma 4, la norma rimanda, altresì, alla necessità di intervenire per modificare il dPR 24 novembre 2001, n. 474² al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti. Tale modifica, tuttavia, non condiziona l'applicazione delle nuove disposizioni richiamate che sono da intendersi già completamente operative.

¹ Risolvendo il problema innescato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (Civile Sezione 3^ n. 17665 del 25.08.2020) che aveva previsto l'obbligo della copertura assicurativa propria del veicolo immatricolato anche se utilizzato con la targa prova munita anch'essa di assicurazione).

² Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Testo integrato degli artt. 14 e 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 risultanti dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta.

Art. 14.

Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

1. L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli **adibiti al trasporto di cose e di passeggeri** per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.

Art. 22.

Codice unionale

1. **Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.**

(Commi 2-3 omissis)

3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica **di conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da** conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e **della mobilità sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione**, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.

(Commi 4-5 omissis)

6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro **diverso dall'Italia**, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:

a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95";

b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"

7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro **diverso dall'Italia**, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";

b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.

(Commi 7-bis e 7-ter omissis)

Con l'art. 1, comma 5, si modifica il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286³, relativo alla formazione dei conducenti professionali c.d. CQC.

Con la modifica dell'art. 14 si introduce l'obbligo di CQC solo per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose e passeggeri, escludendo, quindi, i conducenti di altre categorie di veicoli che non effettuano attività di trasporto ⁽⁴⁾ quali, ad esempio, quelli di veicoli immatricolati ad uso speciale che non sono atti al carico (raccolta rifiuti, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, autogrù, ecc ecc.). Per i conducenti degli altri veicoli, compresi quello ad uso speciale, per i quali è consentito il trasporto di cose proprie o in conto proprio, resta operativo l'obbligo della qualificazione salvo le ipotesi di esenzione contemplate dall'art. 16 del citato decreto legislativo⁵.

Si introduce formalmente, inoltre, la possibilità, anche per le imprese italiane, di impiegare nell'attività di autotrasporto anche conducenti extracomunitari muniti di patente e di attestato del conducente o di CQC rilasciata da uno Stato membro dell'UE (Italia compresa).

Per un approfondimento sulle modifiche normative intervenute, si rimanda al contenuto della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 28444 del 14 settembre 2021 (all. 4).

In virtù del citato intervento normativo, per le esigenze degli organi di controllo su strada, appare utile sintetizzare le modalità con le quali i conducenti impiegati nelle attività trasporto di persone o cose con autoveicoli in ambito nazionale che richiedono qualificazione professionale, possono dimostrare tale qualificazione.

Tipologia trasporto sottoposto all'obbligo di qualificazione	Titolari patente rilasciata in Italia (+)	Titolari patente rilasciata in altro Stato membro UE(+)	Titolari patente extracomunitaria (+)
trasporto di cose	Patente C1, C, C1E, CE - con indicazione del codice 95 (colonna 12) oppure - con CQC formato card rilasciata da altro Stato membro UE (per i Paesi che hanno previsto tale documento in alternativa al codice 95 sulla patente)	Patente C1, C, C1E, CE - con indicazione codice 95 (per i Paesi che hanno previsto tale sistema). oppure - con CQC formato card rilasciata da Stato membro UE (per i Paesi che hanno previsto tale documento in alternativa al codice 95 sulla patente) oppure - con CQC formato card rilasciata da MCTC italiana.	Oltre alla patente idonea alla conduzione del veicolo rilasciata da Stato extra UE (%): - Attestato di conducente (reg 1072/2009) rilasciato da autorità competente di uno Stato membro UE – Italia compresa - con indicazione del codice 95 (#) oppure - CQC formato card rilasciata da MCTC italiana (se dipendenti di impresa stabilita in Italia) o da autorità competente

³ Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. La norma era stata modificata nel 2020 per recepire la direttiva UE 2018/645.

⁴ Il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, aveva modificato l'art. 14 del decreto legislativo 286/2005, prevedendo l'obbligo della qualificazione iniziale e formazione periodica per tutti i conducenti di veicoli per i quali era necessaria la patente di guida categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, prescindendo dal tipo di trasporto da eseguire.

⁵ Per un approfondimento sulle ipotesi di esenzione si rimanda al contenuto delle circolari di questa Direzione n. 300/A/6220/20/111/2/2 del 04.09.2020 e n. 300/A/6888/21/111/2/2 del 13.07.2021.

			di altro Stato membro UE (se dipendente da impresa stabilita in quello Stato)
Trasporto di persone	Patente D1, D, D1E, DE: • con indicazione del codice 95 (colonna 12) oppure • con CQC formato card rilasciata da altro Stato membro UE (per i Paesi che hanno previsto il rilascio di tale documento in alternativa al codice 95 sulla patente)	Patente D1, D, D1E, DE : • con codice 95 (per i Paesi che hanno previsto tale sistema) oppure • con CQC formato card rilasciata da Stato membro UE (per i Paesi che hanno previsto tale documento in alternativa all'indicazione del codice 95 sulla patente) oppure • con CQC formato card rilasciata da MCTC italiana.	Oltre alla patente idonea alla conduzione del veicolo rilasciata da Stato extra UE (%): • CQC formato card rilasciata da MCTC italiana (se dipendete di impresa stabilita in Italia) o da autorità competente di altro Stato membro UE (se dipendente da impresa stabilita in quello Stato) oppure • Certificato di qualificazione professionale rilasciato da uno Stato membro UE, del quale l'Italia, abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità (*).

- (+) L'elencazione dei documenti indicati si riferisce al titolare di patente che effettua attività di trasporto alle dipendenze di impresa italiana o avente sede in altro stato membro UE. Per i trasporti internazionali in ambito Extra- UE la dimostrazione della qualificazione professionale è dovuta solo se le norme dello Stato che ha rilasciato la patente lo richiedono. I tali casi, la documentazione abilitativa è quella prevista dallo stesso Stato (v. art. 135, comma 3 C.d.S).
- (#) Secondo l'art. 22, c 6 bis del D.L.vo 286/2005, Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23.5.2018 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza (5 anni dalla data di rilascio).
- (*) Il documento era previsto dalla Direttiva UE 2003/59. Secondo la Direttiva UE 2018/645 questo documento non è più previsto e, quindi, ragionevolmente, il certificato non è più rilasciato da nessuno stato membro UE. Peraltro, l'Italia, anche prima del 2018, non aveva mai riconosciuto alcun documento a condizione di reciprocità.
- (%) Resta fermo quanto previsto dall'art. 135 c. 1 CDS secondo cui, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTERREGIONALI

Testo integrato degli artt. 2, 3 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 risultanti dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-sexies del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) **servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati 'servizi di linea': i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che colleghino almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;**

(lettere b) – h) omissis)

Art. 3. Accesso al mercato

1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, **rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto** e secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.

2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

(lettere a) – f) omissis)

g) **proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;**

(lettere h) – i) omissis)

~~m) proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti.~~

(commi 4 e 5 omissis)

Art. 5.

Obblighi delle imprese

(comma 1 omissis)

2. L'impresa è tenuta a:

(lettere a) e b) omissis)

c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La documentazione, redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo;

(lettere d) –h) omissis)

(commi 3 -5 omissis)

Con l'art. 1, comma 5-sexies si modifica il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 riguardante i servizi automobilistici interregionali di competenza statale. In particolare, per quanto di interesse, con la modifica dell'art. 5, comma 2, lettera c), si prevede che la copia dell'autorizzazione al servizio di linea di trasporto di persone rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da esibire agli organi di polizia stradale, può essere anche in formato digitale originato da un'applicazione informatica gestita dallo stesso Ministero. Nelle more della definizione delle procedure di accesso a detta applicazione informatica, permane l'obbligo di esibire il citato documento in formato cartaceo